



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005 e, in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, così come modificato dal decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016 di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno;

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n. 6 concernente l'ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare l'art. 26, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, con il quale l'Ufficio per lo sport ha assunto la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea ABODI è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio SINISCALCHI l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto 26 maggio 2022, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2022 al n. 1619, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Marilena PARENTE l'incarico dirigenziale di coordinatrice del Servizio II, "Promozione Sport di base e relazioni internazionali";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 7 dicembre 2022 con il quale la dott.ssa Marilena PARENTE, dirigente del Servizio II "Promozione Sport di base e relazioni internazionali", è tenuta a curare tutti gli adempimenti amministrativi, inclusa l'adozione del provvedimento finale per l'esercizio in Italia, sia stabile sia temporaneo, delle professioni sportive regolamentate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTA l'istanza del sig. KLEBANSKYI Volodymyr, pervenuta a questo Dipartimento in data 5 febbraio 2024, prot. n. 1459, con la quale ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di *Mountain Guide*, conseguito in Kirghizistan in data 30 settembre 2022 e rilasciato dalla *Kyrgyz Mountain Guides School*, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di guida alpina - maestro di alpinismo;

VALUTATO che il sig. KLEBANSKYI Volodymyr dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie pervenute dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane con nota del 14 febbraio 2024, prot. n. 94, è in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di guida alpina – maestro di alpinismo ex legge n. 6/1989.

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di *Mountain Guide* rilasciato dalla *Kyrgyz Mountain Guides School*, con sede in Kirghizistan in data 30 settembre 2022 al sig. KLEBANSKYI Volodymyr, cittadino ucraino, nato a Odessa (UA) il 2 aprile 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di guida alpina – maestro di alpinismo ex legge n. 6/1989.

Articolo 2

Il Sig. KLEBANSKYI Volodymyr è autorizzato all'esercizio stabile, su territorio italiano, della professione di guida alpina – maestro di alpinismo, previa iscrizione in appositi albi professionali come previsto all'art.4 della legge n. 6/1989.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO II

Marilena Parente